



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Ufficio 7- Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari

DECRETO

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego a nome dell'Impresa Sharda Cropchem España S.L. dei prodotti fitosanitari consentiti per uso non professionale ai sensi dell'art 7 del DM n 33/2018 a seguito della modifica della classificazione di pericolo della sostanza attiva metaldeide in attuazione del regolamento delegato (UE) n. 2020/217.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e successive modifiche e rettifiche;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2020/217 recante modifiche al succitato regolamento (CE) n. 1272/2008 ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico e che, in particolare, ha modificato la classificazione armonizzata della sostanza attiva metaldeide con decorrenza dal 1° ottobre 2021;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2018, n. 33 recante “Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali”, in particolare gli articoli 7 e 8 che stabiliscono “Misure transitorie” per l’uso non professionale dei prodotti fitosanitari su piante ornamentali o su piante edibili (identificati rispettivamente con gli acronimi PFNPO e PFNPE) e l’articolo 4 concernente “Misure per il commercio e la vendita”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016 recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, in particolare l’art. 28 recante deroga alle disposizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari relativamente ai prodotti destinati al trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico già disciplinati come presidi medico-chirurgici;

VISTA la nota circolare n. 7 del 15 aprile 1999, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 13/05/1999 che stabilisce requisiti nazionali di autorizzazione dei prodotti fitosanitari sopra citati;

TENTO CONTO degli obblighi dei fornitori in merito alla classificazione di pericolo, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, tra cui i prodotti fitosanitari, ai sensi del succitato regolamento (CE) n 1272/2008;

VISTA la nota circolare del 15 giugno 2021 con la quale sono state fornite istruzioni in merito alla gestione dei prodotti fitosanitari consentiti per l’uso non professionale ai sensi dei succitati articoli 7 e 8 del D.M. n 33/2018, a seguito dell’adeguamento della classificazione di pericolo, l’etichettatura e l’imballaggio ai sensi del suddetto regolamento delegato (UE) n. 2020/217;

RITENUTO di revocare l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari destinati al trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico (PFNPO) che, a seguito del suddetto adeguamento della classificazione di pericolo, risultino non più conformi ai requisiti previsti per l’uso non professionale ai sensi dell’art. 7 del D.M. n 33/2018;

RITENUTO di consentire, su istanza delle Imprese interessate, lo smaltimento per l’esclusivo uso professionale delle scorte dei prodotti di cui trattasi, previa rietichettatura mediante apposizione dell’etichetta professionale aggiornata alla nuova classificazione di pericolo o consegna all’acquirente della nuova etichetta professionale, in attuazione delle disposizioni concernenti lo stoccaggio, la vendita e l’acquisto dei prodotti per uso professionale ai sensi del succitato D.lgs. n 150/2012 e del Piano d’azione nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto 22 gennaio 2014;

RITENUTO, altresì, di non consentire lo smaltimento delle scorte di PFNPO secondo le suddette modalità ai rivenditori non muniti dell’abilitazione di cui all’art. 8 del D.lgs. n 150/2012 ai quali non è consentita la vendita dei prodotti per uso professionale, fatta salva la facoltà delle Imprese del ricollocamento sul mercato di tali scorte di prodotto, previa rietichettatura, o corredati di etichetta professionale aggiornata, ed eventuale adeguamento dell’imballaggio, al fine di consentirne lo smaltimento attraverso i canali di vendita idonei e minimizzarne l’eliminazione come rifiuto;

VISTA la nota dell'impresa Sharda Cropchem España S.L. del 9 luglio 2021 concernente l'adeguamento della classificazione di pericolo, ai sensi del succitato regolamento delegato (UE) n. 2020/217, dei prodotti fitosanitari consentiti per uso non professionale e la richiesta di smaltimento dei prodotti non più conformi ai requisiti previsti;

CONSIDERATO che a seguito della nuova classificazione di pericolo individuata dall'Impresa i prodotti fitosanitari di cui all'elenco allegato risultano non conformi ai sensi dell'art. 7 del D.M. n 33/2018;

RITENUTO di revocare l'autorizzazione dei prodotti in questione;

D E C R E T A

È revocata, a decorrere dal 1° ottobre 2021, l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari di cui all'elenco allegato dell'impresa Sharda Cropchem España S.L. con sede legale in edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina n° 3, 12th Floor 30006 Murcia, Spagna

È consentito lo smaltimento per esclusivo uso professionale delle giacenze di prodotto, ad eccezione di quelle presso i rivenditori non muniti di abilitazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, previa rietichettatura, mediante apposizione dell'etichetta professionale aggiornata alla nuova classificazione di pericolo, o consegna all'acquirente munito dell'abilitazione di cui all'art. 9 del D.lgs. n 150/2012 della nuova etichetta professionale ed in conformità alle disposizioni concernenti lo stoccaggio, la vendita e l'acquisto dei prodotti per uso professionale ai sensi del succitato D.lgs. n 150/2012 e del Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto 22 gennaio 2014.

Le confezioni di prodotto giacenti presso i rivenditori non muniti di abilitazione di cui al succitato art. 8 sono ritirate entro il 30 settembre 2021.

La suddetta Impresa è tenuta ad adottare ogni iniziativa idonea ad assicurare la gestione e l'utilizzo corretti delle giacenze dei prodotti fitosanitari di cui all'elenco allegato in conformità alle nuove disposizioni.

I dati relativi ai prodotti e le etichette con le quali potranno essere commercializzate e vendute le giacenze per esclusivo uso professionale sono disponibili nel portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it, nella "Banca dati dei prodotti fitosanitari".

Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute nell'area dedicata ai "Prodotti fitosanitari" e comunicato all'Impresa interessata.

Roma, lì 29 settembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE
*f.to dott. Massimo CASCIELLO

GM/

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93''*

ALLEGATO

N Reg.	Denominazione
15512	FV ESCA LUMACHICIDA PPO
15511	LUMADRY ESCA PPO
10826	LUMAGREEN
15510	LUMASHA
10878	PANESCA